

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 1889 /2017 SI

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni

letta la proposta di accordo di ristrutturazione redatta nell'interesse di Gigliotti Maria Rosaria;
preso atto dei chiarimenti e delle integrazioni documentali offerte dal gestore della crisi in
ottemperanza all'invito di questo giudice;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non avere la ricorrente fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito la ricorrente, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito la ricorrente documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

evidenziato:

- Che la proposta di accordo prevede il pagamento il pagamento anticipato in unica soluzione dei crediti privilegiati; il pagamento del creditore chirografario e dei creditori prededucibili nell'arco di 6 anni;
- Che appare rispettato l'ordine delle prelazioni stabilite dal codice civile (salvo per quanto riguarda le prededuzioni, per cui tuttavia vi è accettazione del programma di pagamento da parte di difensore e professionista OCC) ed è assicurata una durata complessiva del piano che può dirsi ragionevole, così come ragionevole appare la quota di soddisfacimento del privilegiato (40%);



- Che corretta appare la quantificazione delle spese in prededuzione;
- Che sussiste (al di là di quanto osservato sui compensi di difensore e OCC) un ulteriore profilo di criticità che il Tribunale ritiene di rimettere al vaglio dei creditori interessati, anche in vista di possibili provvedimenti legislativi di c.d. pace fiscale: la ricorrente, infatti, garantisce all'erario il soddisfacimento integrale del credito IVA (come da chiarimenti resi dal gestore) e il soddisfacimento parziale delle altre tipologie di credito, configurando, tuttavia, la falcidia solo di accessori e interessi e il pagamento totale del credito iscritto a ruolo: non esistendo, tuttavia, un'alternativa liquidatoria (non essendo la ricorrente proprietaria di beni mobili o immobili) e considerandosi l'ammontare assolutamente esiguo dei crediti in questione si ritiene che il consenso degli interessati sia comunque suscettibile di superare l'evidenziato profilo di illegittimità;

PQM

1) FISSA l'udienza del 10 gennaio 2019 ore 11:10, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 60 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto (si precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue);

2) DISPONE:

- a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;
- b) nel caso in cui il proponente svolga, all'attualità, attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;
- c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) AVVERTE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) AVVERTE il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza



l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Cosenza, 05/10/2018

Il Giudice
Dott.ssa Giusi Ianni

